

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO
TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE
URBANISTICA, VIGILANZA EDILIZIA, RIGENERAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE
UFFICIO DI PROSSIMITA'
URBANISTICA, VIGILANZA EDILIZIA, RIGENERAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE
PROVINCE DI REGGIO CALABRIA E VIBO VALENTIA

Oggetto: **Comune di Drapia (VV) - Esame Documento Definitivo PSC e REU e Valutazioni Definitive endoprocedimentali - (art. 9 L.R. 19/02 e ss.mm.ii.).**

La documentazione di cui in oggetto è stata presentata dal Comune di Drapia, in qualità di Amministrazione/Autorità Procedente e Competente, con nota prot. n. 3568 del 10.06.2024, acquisita agli atti al prot. gen. n. 454128 del 10/07/2024.

Preso atto della documentazione trasmessa, il cui merito resta di esclusiva competenza e responsabilità dei dichiaranti/tecnici progettisti che hanno redatto, sottoscritto ed asseverato la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza;

Atteso che al Comune, ai sensi dell'art. 4 della LUR, sono demandate *“tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla medesima LUR alla Regione ed alle Province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale”* e che, dunque, il Comune agisce, tra l'altro, in qualità di Amministrazione/Autorità Procedente ed è, quindi, l'Ente Competente titolare del procedimento di formazione ed approvazione di un determinato strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica e di governo del territorio a scala comunale, nonché titolare dell'esercizio delle funzioni relative al governo del territorio e dei poteri di pianificazione territoriale ed urbanistica; pertanto - mentre il merito della documentazione progettuale è di esclusiva competenza e responsabilità dei dichiaranti/tecnici progettisti/professionisti che redigono, sottoscrivono ed asseverano il Piano, secondo i rispettivi profili di competenza – è onere della medesima Amministrazione comunale Procedente/Competente, propedeuticamente alla richiesta di pareri di competenza di altri soggetti, valutare per il medesimo Piano la ricevibilità e la procedibilità, intese come completezza e compatibilità generale, coerenza e conformità, tra l'altro, con la vigente normativa e con i vigenti piani Sovra-Comunali di pianificazione, con particolare (ma non esclusivo) riferimento ai vigenti Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), al Piano di Gestione Rischi Alluvioni (PGRA), al Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI) e relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS);

Preso atto, altresì, che l'Amministrazione/Autorità Procedente ha ratificato e validato la medesima documentazione, avendone valutato le condizioni di ricevibilità e di procedibilità, tramite il Responsabile del Procedimento (nominato ai sensi della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 3, della L.R. 19/2002), da cui, tra l'altro, risulta:

- la positiva valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a, della L. 241/1990;
- la coerenza e la conformità alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, paesaggistiche, ambientali, sismiche, geologiche/idrogeologiche, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla L.R. 19/2002;
- la coerenza e la conformità agli strumenti urbanistici sovraordinati di pianificazione vigenti, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai vigenti Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), Piano di Gestione Rischi Alluvioni (PGRA), Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI) e relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS);

(Valutazioni) del 02/10/2024

Considerato che:

- la LUR individua all'art. 9 *"Misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica"*, al fine di imprimere un'accelerazione nella redazione dei medesimi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, necessari per assicurare un ordinato sviluppo del territorio volto a garantire una effettiva azione di tutela, valorizzazione e riduzione dei rischi, e per ottimizzare l'impiego delle risorse della programmazione dei fondi comunitari in atto;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 577 del 23 dicembre 2021 è stato sostituito e riapprovato il *"Disciplinare Operativo"* che regola lo svolgimento delle funzioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici e che, al paragrafo 2.2, prevede, tra l'altro, quanto segue:
 - l'istituzione di un *"Tavolo Tecnico composto dai Rappresentanti dei Dipartimenti regionali competenti, che interagiscono, in applicazione dei loro poteri consultivi e/o decisionali, nella fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed esprimono parere sui vincoli territoriali, giuste normative comunitarie, nazionali, regionali e di settore vigenti in materia"*, assicurando, in tal modo, che gli atti di governo territoriali si formino, tra l'altro, nel rispetto dei termini e delle disposizioni della LUR ed in conformità ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati;
 - *"Per le funzioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. b) e c) della LUR:*
 - *il Settore competente in materia Urbanistica - oltre ad esprimersi in merito alla propria stretta e specifica competenza urbanistica - assicura il raccordo delle funzioni regionali coinvolte nell'attività endoprocedimentale di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di semplificare le procedure interne all'Amministrazione regionale esprimendo, per conto della medesima, il provvedimento (preliminare ovvero definitivo) unificato dei contributi dei Rappresentanti dei Dipartimenti regionali, ciascuno per la propria competenza;*
 - *i Rappresentanti dei Dipartimenti regionali intervengono per esprimere parere obbligatorio, o consultivo o di assenso comunque denominato, in applicazione dei loro poteri decisionali e/o consultivi, ciascuno per la propria competenza, nella fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";*
- con Decreto Dirigenziale n. 785 del 31/01/2022, è stato costituito il Tavolo Tecnico di cui al Disciplinare Operativo approvato con DGR 577/2021, composto dai *"Rappresentanti"* di ciascun Dipartimento interessato - per come funzionalmente organizzati rispetto alla vigente struttura organizzativa - abilitati ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la propria posizione, anche indicando le modifiche tecnico/progettuali/pianificatorie eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Atteso che l'Ufficio Operativo/Ufficio di Prossimità - assegnatario della responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento ai sensi della L. 241/1990 - ha esaminato il PSC e REU adottato dal Comune e ha effettuato le verifiche in merito alla propria specifica competenza urbanistica da cui sono emerse le seguenti valutazioni/osservazioni/proposte:

Category	Contenuti	Elaborati Tecnico-Amministrativi	Valutazioni definitive
DOCUMENTO DEFINITIVO DEL PSC	"Sistema infrastrutturale - relazionale Individuazione del sistema infrastrutturale e di Relazione con L'esterno e all'interno del territorio comunale (interventi di riqualificazione e nuova realizzazione, individuazione delle infrastrutture e attrezzature pubbliche di maggior rilievo) - Classificazione del Territorio Comunale - Individuazione dei territori Urbanizzati TU, urbanizzabili TDU, agricolo-forestale TAF (Aree A1Urbanizzate, Urbanizzabili, Territorio agricolo forestale) - Risorse naturali e antropiche - Individuazione delle risorse naturali e antropiche TT (Caratteri, Valori, trasformabilità e/o vulnerabilità;vincoli per la loro tutela e conservazione) Condizioni Limitanti - Individuazione delle condizioni Limitanti la trasformabilità Urbana (Condizioni di rischio e vincoli di varia natura:geomorfologici, idrogeologici, pedologici,idraulico-forestali ed ambientali, sismici) - Carta di Sintesi - Individuazione dei sistemi e ambiti in cui si struttura il territorio (Usi possibili e modalità di intervento per ogni ambito) - Ambiti Territoriali Unitari - Specificazione degli ATU, ricomprensenti aree territoriali urbane con caratteristiche	Relazione descrittiva ed elaborati grafici redatti in forma definitiva, riportanti i diversi tematismi oggetto di valutazione nel Documento Preliminare del Piano.	Dall'esame della documentazione trasmessa inerente al PSC adottato con DCC n. 31 del 23/11/2023 ed alla successiva approvazione delle osservazioni, giusta DCC n. 17 del 24/04/2024, previa istruttoria tecnica alle controdeduzioni prott. 2440 e 2441 del 19.04.2024, tenuto conto anche delle osservazioni formulate sul Documento Preliminare di Piano con nota prot. n. 9748 del 13.01.2017, si osserva quanto segue. Con riferimento al Quadro conoscitivo: -il <i>"Fascicolo della partecipazione e della concertazione"</i> cui si fa riferimento nella <i>"Relazione di Sintesi"</i> non trova riscontro tra i documenti trasmessi, pertanto lo stesso, parte integrante del documento di Piano, dovrà essere redatto secondo i contenuti e le modalità di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 3 e art. 11 della L.R.19/02;

	<p>unitarie (Ambiti a carattere storico, ad intervento diretto, da riqualificare, interessati da edificazione abusiva, verde urbano e periurbano, nuovi insediamenti residenziali e industriali, aree per la protezione civile, aree con valenza paesaggistico - ambientale, aree agricole"</p>		<p>-non risultano rappresentate graficamente, per quanto riguarda la componente agronomica, le sottozone agricole, così come previsto dall'art. 50, co. 3 della L.U.R. e dall'art. 10, punto 1 delle già citate "disposizioni normative" del QTRP, né redatto lo studio specialistico di tipo elettromagnetico;</p> <p>-non risultano rappresentate le aree interessate dal Piano di Protezione Civile, sempre che esistente;</p> <p>-nonostante emerga dall'elaborato di rappresentazione della zonizzazione del Programma di fabbricazione comunale, che l'edificato esistente occupa numerose aree destinate nello stesso a zona agricola, non vengono individuati e classificati nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro recupero urbanistico nel contesto territoriale ed urbano, ai sensi dell'art. 20 della L.U.R. n. 19/02 e dell'art. 11, co. 2, punto 2.1 delle disposizioni normative del Q.T.R.P.; si ribadisce che i nuclei di costruzioni abusive, devono essere perimetrati, inserendo nelle aree interessate i soli edifici già sanati e quelli sanabili e le aree libere strettamente necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici e dei servizi essenziali.</p> <p>Con riferimento al Documento Definitivo del PSC si osserva, come già rilevato sul Documento Preliminare di Piano, giusta nota prot. n. 9748 del 13.01.2017:</p> <p>-l'ancora eccessiva classificazione di territorio comunale come "Aree urbanizzate" ed "Aree urbanizzabili". E' necessario, quindi, prima dell'approvazione del PSC, pena l'efficacia dello stesso, ridefinire tale classificazione, in coerenza a quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 19/02 e del Tomo IV del QTRP, ricomprendendo tra le superfici del territorio "Urbanizzato", oltre i nuclei storici, soltanto le parti di territorio realmente edificate con l'eventuale utilizzazione di aree libere ancora presenti all'interno dei tessuti urbani (vuoti urbani), al fine di ammagliare e dare omogeneità al disegno urbano; in particolare le aree ricadenti nelle frazioni di Taccone, Marchicello, Contura e a sud di Brattirò, così come in altre località aventi caratteristiche analoghe, dovranno essere classificate come "Aree urbanizzabili" e non come "Aree urbanizzate". Ai sensi dell'art. 20, comma 4 del QTRP gli ambiti classificati urbanizzabili, ad esclusione di privilegiati Piani attuativi o ad essi assimilabili, regolarmente approvati ed efficaci secondo quanto disposto all'art. 65, c.4 della LUR, dovranno avere una estensione minima di 15.000 mq., fermo restando l'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica e delle ulteriori disposizioni sottese all'art. 8 e seguenti del REU. Pertanto, le aree previste, di superficie inferiore al predetto lotto minimo, sono inattuabili. Tali strumenti attuativi localizzati in stretto rapporto di funzionalità urbanistica con l'ambito urbanizzato, dovranno tener conto della compatibilità tra le specifiche attività consentite nelle categorie funzionali di cui all'art. 57 della L.R. 19/02 e art. 23 ter del d.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.</p> <p>Si rammenta che le aree urbanizzabili di previsione nel PSC, dovranno essere utilizzate in via straordinaria e solamente dopo aver raggiunto gli obiettivi principali di sostenibilità riferiti agli ambiti urbanizzati; potranno essere utilizzate solo quando non</p>
--	---	--	---

		<p>sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediati esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione ovvero dai riempimenti dei cosiddetti vuoti urbani o aree a margine, fermo restando il soddisfacimento degli standard urbanistici per evitare nuclei isolati o sparsi sul territorio;</p> <p>- le aree destinate a dotazioni pubbliche o di interesse pubblico, esistenti e in previsione, individuate nella "Tav. 2 Carta di sintesi della classificazione dei suoli" e differenziate per tipo di servizio (V1,V2,S1,S2,S3,S4 e S6), che al p. 4.3 della "Relazione di sintesi" sono state quantificate soltanto secondo la relativa superficie attuata e non e che dovranno, tuttavia, essere dimensionate in funzione del n. di abitanti insediati/insediabili ai fini della verifica del rispetto della dotazione minima prevista nella misura di mq. 20/ab. (art. 16 QTRP), dovranno rientrare all'interno dei macroambiti classificati come urbanizzato o urbanizzabile, secondo quanto riportato al punto precedente. In particolare le aree denominate "S2", classificate come urbanizzate in ampliamento e destinate a servizi sociali, amministrativi e civici, dovranno essere ricondotte all'ambito urbanizzabile con la disciplina ivi prevista e con l'obbligo del piano attuativo.</p> <p>-nella "Tav. 4 Carta di confronto tra sintesi della classificazione del suolo e Piano di Fabbricazione vigente" e nel "Confronto tra Documento preliminare del 2016 e Piano Strutturale 2024" riportato nella "Relazione di sintesi" a pag. 34, non si comprende la natura del nucleo edificato in zona agricola, identificato in legenda con "Riconoscimento dei nuclei edificati in zona agricola", della dimensione pari a 9.605 mq, classificato tra le aree urbanizzabili;</p> <p>-non risulta delimitato il perimetro del centro abitato secondo quanto definito dal nuovo codice della strada, art. 4 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e dal Regolamento d'esecuzione, art. 5, comma 6 del DPR 495/92 e s.m.i. nonché dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale n. 6709 del 29 dicembre 1997, al fine della corretta applicazione delle disposizioni normative del QTRP e dei relativi vincoli tutori e inibitori che dovranno, pertanto, essere adeguati e differenziati anche in legenda, con particolare riferimento alle prescrizioni di inedificabilità assoluta previste all'art. 25 p.1 lett. a) del Tomo IV del QTRP e ai sensi dell'art.3 p.4 c. 3 lett. c) del medesimo Tomo IV, delle fasce di rispetto (150 metri ciascuna) non costruite dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933, nelle aree non antropizzate e non urbanizzate al di fuori dei centri abitati come sopra definiti, fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche o di pubblica incolumità, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità;</p> <p>-nella Tav. 6 "Carta di sintesi della classificazione dei suoli":</p> <ul style="list-style-type: none"> -sia integrato il perimetro del centro abitato, di cui al punto sopra; -siano adeguate le sigle degli ambiti territoriali unitari utilizzando
--	--	--

		<p>prioritariamente le sigle già standardizzate;</p> <p>-siano aggiornati, inoltre, per come modificati a seguito delle controdeduzioni, la carta della zonazione agricola allegata allo studio agronomico e la carta di sintesi dello studio geomorfologico;</p> <p>-non risultano individuati tra gli scenari di previsione: la rete di distribuzione dei carburanti e il sistema di produzione di energia da fonti alternative in conformità al piano energetico nazionale e regionale; le reti di telecomunicazioni e il sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (in conformità al piano regionale dei rifiuti), nonché gli ambiti destinati all'insediamento di impianti produttivi rientranti nelle prescrizioni di cui al D. Lgs. 334/99;</p> <p>-sia riportato nella misura di 200,00 mt. dal perimetro dell'impianto cimiteriale il vincolo igienico sanitario relativo alla fascia di rispetto cimiteriale, secondo quanto disposto dall'art. 338 T.U. delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii., fatte salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge, suffragate dai relativi provvedimenti di approvazione, previo parere della competente Azienda Sanitaria Provinciale.</p> <p>A tal proposito, si rappresenta che ai sensi di quanto disposto dal predetto art 338 del RD n. 1265/1934, <i>"... Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.</i></p> <p>A tal riguardo, non appare congrua e coerente, ai sensi di legge, l'osservazione dell'UTC n. 6, approvata con DCC n. 17 del 24/04/2024, secondo la quale <i>"Il vincolo cimiteriale inserito nel PSC adottato, copre anche un'area sulla quale insiste un piano di lottizzazione approvato. Si chiede di diminuire l'estensione del vincolo cimiteriale fino alla SP 17 per Tropea."</i> Si fa presente difatti, preliminarmente, che l'eventuale approvazione di una lottizzazione all'interno della predetta fascia di vincolo, sarebbe potuta avvenire solo a seguito della definizione favorevole della procedura di riduzione del vincolo e giammai sarebbe applicabile il caso contrario. Tale osservazione è inoltre confutata dal fatto che, come desumibile dall'elaborato <i>"Tav. 6° - Carta classificazione dei suoli"</i>, l'area oggetto di lottizzazione viene classificata all'interno del Territorio Agricolo e Forestale, sottozona E1-E2, e non risulta tra le aree realizzate nell'elaborato conoscitivo relativo allo stato di attuazione del PdF;</p> <p>-le aree occupate dalle sedi stradali esistenti, rappresentate negli elaborati prive di campitura, dovranno essere inglobate nell'ambito del Territorio Urbanizzato;</p> <p>-nella <i>"Tav. 1 - Carta dei vincoli e delle tutele"</i>, relativamente ai vincoli derivanti dal</p>
--	--	--

			<p>PTCP, vengano espunti i riferimenti alla L.R. 23/1990 in quanto superati a seguito dell'approvazione del QTRP;</p> <p>Si rammenta, infine, prima dell'approvazione definitiva del PSC, quanto disposto ex c.5 dell'art. 73 della L.R. n. 19/02, che dispone "In caso di adeguamenti resi necessari a causa di errori materiali di trascrizione, grafici o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano", ed altresì, a seguito dell'avvenuta approvazione del Piano, la trasmissione degli elaborati del PSC, redatti secondo il "Modello Logico" di cui "allegato A" alla L.R. n. 19/02 e ss.mm.ii. e l'allegato 2 "Linee guida per la formazione dei dati territoriali dei PSC/PSA" delle "Disposizioni normative" del QTRP, al Settore competente del dipartimento regionale "Territorio e Tutela dell'Ambiente", secondo i termini e le modalità di cui all'art. 8 c.8 della LUR.</p>
<p>REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO</p>	<p>"a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano; b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo; b bis) le norme di attuazione relative alla componente geologica del Piano, necessarie per la tutela delle risorse e della qualità ambientale e per la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; c) le norme igienico-sanitarie e quelle sulla sicurezza degli impianti; d) le norme per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti; e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente; f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui all'articolo 54; * Schema di regolamento edilizio tipo" approvato nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza Unificata, che la regione dovrà recepire, che ha sancito l'intesa, ai sensi dell'art. 8, co. 6, della legge n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo di cui all'art. 4, co. 1-sexies dello stesso D.P.R. 380/01."</p>		<p>Il REU è stato rimodulato per come stabilito dall'art. 21 della L.U.R., in coerenza alla stessa ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti, in particolare alle "disposizioni normative" del QTRP approvato, recependo tuttavia solo parte delle osservazioni formulate nel precedente parere reso dal settore con nota prot. n. 9748 del 13.01.2017. Pertanto, si osserva:</p> <p>-che le definizioni e parametri urbanistici ed edilizi di cui al quadro delle definizioni uniformi "Allegato A" del Regolamento edilizio tipo (RET) di cui all'art. 4, co. 1-sexies del d.P.R. 380/01, approvato nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza Unificata e recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 642, del 21.12.2017, dovranno essere oltre che richiamate nell'articolato del REU, esplicitamente elencate;</p> <p>-che nell'art. 3 co.4 deve essere specificato che gli elaborati grafici ufficiali del Piano Strutturale Comunale sono quelli trasmessi in copia digitale, nelle forme previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, pubblicati sul sito istituzionale, che devono corrispondere alla versione cartacea depositata presso la Segreteria Comunale e al Settore competente;</p> <p>-che l'art. 11 – Commerciale (T) deve essere integrato dalla disciplina inerente la dotazione di aree a parcheggio di cui all'art. 9 della L.R. 17/99 recante "Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa";</p> <p>-che l'art. 12, al co 3, che definisce Le superfici per le dotazioni di parcheggio in funzione del carico urbanistico ed in relazione agli usi definiti all'articolo 11 precedente, che prevede nel caso di carico urbanistico nullo la categoria funzionale rurale, sia nel caso di edificazione, anch'essa pari a 1 mq ogni 10 mc di costruzione, ex L. 122/1989;</p> <p>-nell'art. 13 recante "Disposizioni ulteriori relative ai parcheggi di dotazione privata", sia modificata la disciplina prevista, richiamando in merito il dettato normativo dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. "legge Tognoli") che prevede, al comma 1, che "i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero</p>

		<p>nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti..." e il successivo art. 11 che statuisce, al comma 1, che "le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10".</p> <p>Secondo la giurisprudenza consolidata la normativa in esame, nel dettare la disciplina applicabile ai parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, si applica solo all'ipotesi di fabbricati già esistenti e non può riguardare le concessioni edilizie rilasciate per realizzare edifici nuovi. Per tali ultimi edifici la disciplina è, infatti, dettata dal precedente art. 2, comma 2, che – nel sostituire l'art. 41 sexies della L.U. n.1150/1942 - stabilisce l'obbligo di riservare appositi spazi per parcheggi di misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (Cons. Stato, 3 giugno 1996, n. 621; Cons. Stato, Sez. V, 24.10.2000, n. 5676; idem, 3.6.1996, n. 621, Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2012 etc).</p> <p>Ancora, la terza sezione della Cassazione penale con sentenza n. 6738/2018, ha chiarito che l'argomento <i>deroga alle norme urbanistiche per i parcheggi pertinenziali</i> deve essere interpretato correttamente dal combinato disposto dell'art.9 della legge 122/1989 e dall'art.41-sexies della legge 1150/1942 ed ha evidenziato, inoltre, che l'esecuzione di parcheggi pertinenziali in deroga alle norme urbanistiche è consentita anche nelle nuove costruzioni, e quindi, per quanto qui rileva, dei volumi realizzabili, soltanto per i parcheggi ulteriori a quelli obbligatori;</p> <p>-all'art. 18 si fa riferimento alle <i>Aree interessate dalle attività della Protezione Civile</i>, ma non si evince se il Comune è dotato di tale strumento;</p> <p>-nell'art. 21 che articola il territorio urbanizzato in diversi ambiti territoriali unitari (ATU), è inteso secondo quanto sopra detto relativamente alla corretta classificazione delle aree urbanizzate, che potranno rientrare gli ambiti produttivi e turistico-ricettivi di fatto esistenti;</p> <p>-nell'art. 22 al punto 4.5), con riferimento alle richiamate disposizioni nel REU del "<i>Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio costruito</i>" di cui alla DGR n. 166 del 26.04.2012, poiché oggi non cogente secondo quanto chiarito dalla Regione con circolare n. 222149 del 26.06.2018, non essendo stato approvato dalla Commissione Consiliare pro tempore, si suggerisce il suo utilizzo quale utile documento di riferimento per la tutela e salvaguardia dei beni paesaggistici, nelle more della sua riproposizione ed approvazione da parte della Regione ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 19/02 e ss.mm.ii., le cui previsioni che si intendono recepite, sostituiranno, per le parti in contrasto, le norme del REU, costituendo, ex c.3 del medesimo art. 48 della LUR, strumento normativo del centro storico secondo i contenuti dell'articolo 17, comma 9, del QTRP e dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 24, comma 1, lettera e), della legge Urbanistica regionale;</p>
--	--	--

		<p>-siano adeguate anche nel REU le sigle degli ambiti territoriali unitari utilizzando prioritariamente le sigle già standardizzate;</p> <p>-all'art.27 si fa riferimento agli ambiti di rigenerazione urbana individuati negli elaborati grafici del PSC per l'applicazione della L.R. 25/2022, ma tali ambiti non risultano identificati in alcun elaborato grafico, pertanto devono essere rappresentati graficamente o deve essere espunto tale articolo;</p> <p>-nell'art. 28 che disciplina l'attuazione delle aree urbanizzabili proposte, nonché nell'art. 30 co. 4 relativa alle dotazioni pubbliche che dovranno essere nelle stesse ricomprese, fatte salve quelle di fatto esistenti che potranno essere classificate tra gli ambiti urbanizzati, dovrà essere prescritta l'estensione minima di 15.000 mq., ai sensi dell'art. 20, lett. A), punto 4, delle "Disposizioni normative" del QTRP vigente, stante che la popolazione del comune di Drapia risulta inferiore a 5.000 abitanti. Le modalità d'intervento proposte in alternativa, in forma diretta e/o convenzionata, potranno essere previste solo nel caso degli ambiti territoriali unitari ricadenti all'interno della macro classificazione urbanizzata e non nell'urbanizzabile della Tav. 2 "carta di sintesi della classificazione del suolo". Si rammenta che le aree urbanizzabili di previsione nel PSC, dovranno essere utilizzate in via straordinaria e solamente dopo aver raggiunto gli obiettivi principali di sostenibilità riferiti agli ambiti urbanizzati;</p> <p>-nell'art. 29 al punto 1) e nell'art. 41 deve essere modificata la disciplina inerente ai termini di efficacia dei piani attuativi, non maggiore di anni 10, decorrenti dall'atto comunale di approvazione del medesimo piano e non dalla convenzione, decorso infruttuosamente il quale, anche secondo costante giurisprudenza amministrativa (es. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7068/2023, n. 7024/2020), lo strumento attuativo perde efficacia. Inoltre, occorre richiamare la disposizione di cui all'articolo 65, comma 4, della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii., ovvero <i>"I piani attuativi, comunque denominati, e gli atti di programmazione negoziata approvati conservano efficacia fino ai termini massimi previsti dalla normativa nazionale vigente. La mancata realizzazione o il completamento degli stessi oltre i predetti termini determinano l'applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente nazionale."</i>;</p> <p>-venga adeguata all'art. 36, recante la disciplina della quantità minima di dotazioni territoriali pubbliche, la dotazione minima prevista degli standard, che deve essere pari a 20,00/ab., secondo quanto disposto dall'art. 16 del QTRP;</p> <p>-integrare all'art. 37 inerente alla disciplina del territorio agricolo e forestale, quella relativa alla zona E1*, prevista negli elaborati grafici come <i>"zona con attività di lavorazione inerti"</i>;</p> <p>-all'art. 39 recante <i>"Aree per l'organizzazione di centri rurali e per attività complementari -E3 (nuclei abitati in zona agricola)"</i>, al co. 1 ove trovano applicazione le disposizioni di cui alla LR 25/2022 relativamente agli interventi di</p>
--	--	--

		<p>ristrutturazione e sostituzione edilizia con ampliamento, occorre richiamare preliminarmente in generale l'ambito di applicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della medesima l.r. 25/2022 e ss.mm.ii., significando che, trattandosi di interventi in zona agricola, al fine di preservare i caratteri di ruralità e di identità del paesaggio, per come precisato nella circolare di questo dipartimento prot. SIAR n. 222149 del 26/06/2018, occorre rispettare i criteri per l'edificazione di cui al Titolo VII della l.r. 19/2002 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Pianificazione del territorio agro-forestale" e all'articolo 10 del tomo IV del QTRP.</p> <p>Inoltre, anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento, ai sensi del predetto articolo 5, comma 9, della l.r. 25/2022 e ss.mm.ii., nonché per gli interventi di sostituzione edilizia, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della medesima l.r. 25/2022 e ss.mm.ii., "...la variazione della destinazione d'uso, anche rispetto allo strumento urbanistico vigente ovvero all'articolo 57 della l.r. 19/2002, tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttive e direzionale, commerciale..", in zona agricola, non è consentita, con l'unica deroga rappresentata da quanto disposto nell'ultimo capoverso del medesimo comma 9 dell'articolo 5, la quale deroga, tuttavia, può essere assentita nei limiti di cui all'articolo 14 del d.p.r. 380/2001 e ss.mm.ii. (esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia). Per ciò che esorbita dal perimetro dell'articolo 14 del d.p.r. 380/2001 e ss.mm.ii., per converso, si rende necessaria l'adozione di una variante allo strumento urbanistico, laddove ammissibile;</p> <p>-sia integrata nell'articolato del REU la disciplina concernente il consumo di suolo, seguendo le direttive ed in particolare, le prescrizioni, di cui all'art. 20, lett. A e B, delle "disposizioni normative" del QTRP relative ai disincentivi economici per sottrazione suolo all'agricoltura e consumo di suolo nel territorio urbanizzabile;</p> <p>-all'art. 44 recante la "Condizione di regolarità degli edifici", il co. 1 deve essere integrato della fattispecie degli edifici che sono stati oggetto di istanza di condono definita positivamente ai sensi della L. 47/1985, L. 724/1994 e L. 326/2003.</p> <p>Si precisa che, per quanto non esplicitamente richiamato, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico di cui all'art. 143 del D.lgs 42/2004, si dovrà garantire, il rispetto delle misure di salvaguardia di cui alle disposizioni normative del QTRP.</p> <p>Si rammenta anche per il REU si provveda: prima dell'approvazione definitiva del PSC, a quanto disposto ex c.5 dell'art. 73 della L.R. n. 19/02 e, a seguito dell'avvenuta approvazione del Piano, alla trasmissione degli elaborati del PSC, redatti secondo il "Modello Logico" di cui "allegato A" alla L.R. n. 19/02 e ss.mm.ii. e l'allegato 2 "Linee guida per la formazione dei dati territoriali dei PSC/PSA" delle "Disposizioni normative" del QTRP, al Settore competente del</p>
--	--	---

			dipartimento regionale "Territorio e Tutela dell'Ambiente", secondo i termini e le modalità di cui all'art. 8 c.8 della LUR.
--	--	--	--

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia urbanistica.

Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza urbanistica, si evidenziano le ulteriori seguenti valutazioni/osservazioni/proposte:

- acquisire da parte dell'Amministrazione/Autorità Procedente tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura paesaggistica, sismica, geologica ed idrogeologica/idraulica, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a quelli di seguito elencati:
 - Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D. Lgs. 152/2006 ed al R.R. 3/2008, derivante da disposizioni del diritto dell'Unione Europea (per come stabilito anche all'art. 13, comma 7, della LUR), che include la conformità e la coerenza ambientale con la legge e con lo strumento urbanistico sovraordinato, anche per il combinato disposto agli artt. art. 26 (comma 8) e 27 (comma 9) della Legge regionale 19/02 e ss.mm.ii.;
 - compatibilità geomorfologica di cui alla ex Legge 64/74, art. 13 ed al DPR 380/01 e ss.mm.ii., art. 89, derivante da parere comunque espresso previsto ex lege (comma 3 del medesimo art. 86 del DPR 380/2001);
 - recepire prescrizioni/condizioni/valutazioni/osservazioni/proposte relativi a tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, acquisiti e da acquisire;

Si prescrive di rispettare e/o recepire le suddette valutazioni nell'adottato PSC e REU, secondo le modalità dettate dall'art. 27/27 bis della LUR.


Sono fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte dei dichiaranti/tecnici progettisti/professionisti e/o dell'Amministrazione/Autorità Procedente e Competente e altri vincoli di qualsiasi natura non conosciuti ma esistenti. A tale ultimo proposito, qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte dei dichiaranti/tecnici progettisti/professionisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e/o dell'Amministrazione/Autorità Procedente e, altresì, la non ottemperanza delle valutazioni/osservazioni/proposte, inficiano la validità del presente atto.

Il presente si rimette alle determinazioni del Tavolo Tecnico, ai sensi dell'art. 9 della LUR, ai fini dell'esternazione del parere definitivo unificato, propedeutico ed indispensabile all'approvazione del Piano.

Il Responsabile del Procedimento
Pian. Terr. Elisa PELLEGRINO




Il Dirigente del Settore
Ing. Pasquale Celebre



Il Responsabile UdP
Arch. Mariangela Cama





REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
Settore 2 "Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile"

COMUNE DI DRAPIA (VV)
PEC: protocollo.drapia@asmepec.it

E p.c. **Settore 7 Urbanistica e Vigilanza Edilizia**
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
PEC: urbanistica.urbanistica@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Piano Strutturale Comunale (PSC) di Drapia (VV) - Avvio consultazioni su Rapporto Ambientale ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23 e 24 del R.R. n.3/2008. Comunicazione.

Con nota prot. n.6025 del 24/09/2024, inviata con pec del 30.09.2024 ed assunta in atti al prot. n. 613441 del 1/10/2024, il Comune di Drapia (VV), in qualità di Autorità Procedente per la formazione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale, ha inoltrato il Rapporto Ambientale, comprensivo di Studio di Incidenza e la Sintesi non tecnica ai fini dell'avvio delle consultazioni per l'esame istruttorio e la valutazione di cui alla procedura di VAS in oggetto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.152/06 e dell'art. 24 del R.R.n.3/2008.

In riscontro a quanto trasmesso si informa che il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati resi disponibili per le consultazioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n.152/2006 e dell'art. 24 del R.R. n. 3/2008 a far data dal 01/10/2024 e per i successivi 45 giorni sul sito istituzionale dell'Autorità Competente al link:

<https://www.regione.calabria.it/bandi/piano-strutturale-comunale-di-drapia-vv/>

pertanto, si invita l'Autorità Procedente a pubblicare l'avviso di avvio delle consultazioni sul Rapporto Ambientale e gli elaborati del Piano Strutturale Comunale, comprensivi di quelli relativi alla Valutazione Ambientale Strategica ed alla Valutazione di Incidenza, sul proprio sito web.

Si raccomanda, inoltre, di seguire nel prosieguo dell'iter di formazione e approvazione del Piano Strutturale le istruzioni procedurali e la modulistica reperibile al link:

<https://www.regione.calabria.it/dipartimento-territorio-e-tutela-dellambiente/settori-del-dipartimento/2-valutazioni-e-autorizzazioni-ambientali-sviluppo-sostenibile/valutazione-ambientale-strategica-vas/normativa-e-modulistica-vas/>

comunicando che, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Rossella Defina (r.defina@regione.calabria.it; 0961853665), che potrà essere contattata per eventuali informazioni o intervenire nel procedimento.

f.to Il funzionario
dott.ssa Rossella Defina

f.to Il dirigente di settore
dott. Giovanni Aramini

Data: 10/09/2024 14:32:10

Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: DGR 577/2021 e DDS 785/2022 – Art. 9 Legge Urbanistica Regionale (LUR) 19/2002 ss.ms.ii. Convocazione tavolo tecnico 2 Ottobre p.v.

DA: "Regione Calabria - Settore Parchi e Aree Naturali" parchi.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

A: urbanistica.urbanistica@pec.regione.calabria.it;

CC:

Allegati: non ci sono allegati

Messaggio:

Relativamente alla tematica di che trattasi non si ravvisano profili di competenza da parte di questo Settore.

giovanni aramini

Data: 10/09/2024 11:56

Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: DGR 577/2021 e DDS 785/2022 – Art. 9 Legge Urbanistica Regionale (LUR) 19/2002 ss.ms.ii. Convocazione tavolo tecnico 2 Ottobre p.v.

DA: "Per conto di: urbanistica.urbanistica@pec.regione.calabria.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>


A: verifiche.programmazione@pec.regione.calabria.it;dipartimento.agricoltura@regione.calabria.it;dipartimento.lavoriput

CC:dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

si trasmette quanto in oggetto indicato.

distinti saluti

settore urbanistica vigilanza edilizia rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile



Data: 30/09/2024 10:09:02

Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: I: DGR 577/2021 e DDS 785/2022 – Art. 9 Legge Urbanistica Regionale (LUR) 19/2002 ss.ms.ii. Convocazione tavolo tecnico 2 Ottobre p.v. - integrazione

DA: "Regione Calabria - Verifiche Programmazione" verifiche.programmazione@pec.regione.calabria.it

A: urbanistica.urbanistica@pec.regione.calabria.it;

CC:

Allegati: non ci sono allegati

Messaggio: Relativamente al documento definitivo del PSC di Drapia (VV), oggetto di valutazione al tavolo tecnico di giorno 2 Ottobre p.v.,

In riferimento alla convocazione in oggetto, si comunica che non è stata ravvisata una specifica competenza del Dipartimento "Programmazione Unitaria". Resta inteso che, in caso di necessità di istruttorie o informative, vi è la piena disponibilità per eventuali approfondimenti anche con gli altri settori del Dipartimento.
Il Dirigente del Settore

Data: 27/09/2024 10:15

Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: I: DGR 577/2021 e DDS 785/2022 – Art. 9 Legge Urbanistica Regionale (LUR) 19/2002 ss.ms.ii. Convocazione tavolo tecnico 2 Ottobre p.v. - integrazione

DA: "Per conto di: urbanistica.urbanistica@pec.regione.calabria.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A:

verifiche.programmazione@pec.regione.calabria.it;dipartimento.agricoltura@regione.calabria.it;dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it;dipartimento.turismob@pec.regione.calabria.it
CC:dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

si comunica, ad integrazione del link fornito con nota prot. 565241 del 10/09/2024, che si riallega in copia,, un ulteriore link in cui sono presenti tutti gli elaborati adottati con DCC n. 31 del 23.11.2013:

<https://www.comune.drapia.vv.it/novita/adozione-del-nuovo-piano-strutturale-comunale-psc/> (<https://www.comune.drapia.vv.it/novita/adozione-del-nuovo-piano-strutturale-comunale-psc/>)

distinti saluti

settore urbanistica vigilanza edilizia rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile

Data: 10/09/2024 11:55

Oggetto: I: DGR 577/2021 e DDS 785/2022 – Art. 9 Legge Urbanistica Regionale (LUR) 19/2002 ss.ms.ii. Convocazione tavolo tecnico 2 Ottobre p.v.

DA: urbanistica.urbanistica@pec.regione.calabria.it

A:

verifiche.programmazione@pec.regione.calabria.it;dipartimento.agricoltura@regione.calabria.it;dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it;dipartimento.turismob@pec.regione.calabria.it
CC:dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

si trasmette quanto in oggetto indicato.

distinti saluti

settore urbanistica vigilanza edilizia rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile



Regione Calabria

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Al Tavolo Tecnico Regionale DGR/577/2021 e DDS 785/2022 – art. 9 LUR 19/2002

Oggetto: Esame del Documento preliminare del Piano Strutturale Comunale del Comune di Rose (CS) – Esame del Piano Strutturale Comunale del Comune di Drapia (VV)

Facendo riferimento alla delega del 30/09/2024 in merito alla partecipazione al Tavolo tecnico per l'esame del Documento preliminare del Piano Strutturale Comunale del Comune di Rose (CS) e del Piano Strutturale Comunale del Comune di Drapia (VV) si fa presente quanto segue.

Occorre ricordare che ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del Codice di Protezione Civile (d.lgs n.1/2018), la pianificazione urbanistica e territoriale deve essere coordinata con il piano di protezione civile comunale, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

Il suddetto coordinamento con la pianificazione urbanistica e territoriale si realizza con riguardo ai quadri conoscitivi, agli apparati analitici e le previsioni urbanistiche, tenendo conto in particolare degli aspetti connessi ai rischi e ai cambiamenti climatici. La pianificazione di protezione civile, essendo uno strumento di pianificazione obbligatorio, capace di dare una rappresentazione multirischio del territorio di competenza di un Ente, comunale o di altro livello, può essere considerata la sede dell'analisi degli impatti potenziali e, in virtù di questo, supporta la pianificazione urbanistica e territoriale con gli scenari di rischio contenuti.

Il coordinamento delle diverse pianificazioni urbanistiche e territoriali con i piani di protezione civile è finalizzato a due principali obiettivi: il primo ad integrare gli scenari di rischio nei piani urbanistici e territoriali, il secondo a rendere coerente con quest'ultimi le previsioni dei piani stessi.

Ai fini di garantire la coerenza richiesta dal Codice, sono da considerare i seguenti elementi:

- le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, e pertanto le aree di pericolosità su scala comunale in relazione alla vulnerabilità e all'esposizione, così come definite negli scenari di rischio individuati nella pianificazione di protezione civile;
- le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza ed al soccorso della popolazione in caso di calamità, nonché le aree da destinare agli insediamenti provvisori. In tal caso, con l'obiettivo di semplificare l'individuazione di tali aree nell'ambito della zonizzazione urbanistica e perseguire i principi di sostenibilità e riduzione del consumo di suolo, e le aree attrezzate e le infrastrutture possono essere individuate nell'ambito degli standard urbanistici (decreto ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97) sotto forma di usi temporanei, mentre le zone da destinare ad insediamenti provvisori possono essere individuati nell'ambito del residuo di piano.
- gli edifici strategici e le relative pertinenze, ai fini dell'articolazione dei soccorsi;
- gli elementi derivanti dalla microzonazione sismica, che rappresentano un'importante informazione da tenere in considerazione per favorire la valutazione e la successiva riduzione del rischio.

Si fa presente che:

- il Piano del Comune di Rose individua le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile. Tuttavia, per quanto di conoscenza a questo Dipartimento, il comune di Rose presenta un





Regione Calabria

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

- piano di protezione civile datata. Pertanto si coglie l'occasione per invitare l'amministrazione comunale ad aggiornare il piano di protezione civile alla luce della normativa vigente;
- per il comune di Drapia, dalla documentazione condivisa non è stato possibile dall'esame degli elaborati verificare quanto sopra e pertanto sarà necessario rendere coerente il Piano strutturale in oggetto con la pianificazione di protezione civile comunale.

f.to Il funzionario delegato
Teresa Mungari

f.to Il dirigente di settore
Antonio Augruso

